

COMUNE DI CAROLEI

TITOLO 01

LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO STATUTO

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

LA COMUNITA'

01. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIÙ ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITÀ ORIGINARIA E I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETÀ CIVILE CHE LA COMPONE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI AI CITTADINI, PER CONCORRERE ALLA ELEVAZIONI DELLA LORO QUALITÀ DI VITA.

ART. 02

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARIETÀ DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO E CON I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 03

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITÀ.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI, ALLE FINALITÀ ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SARA' ASSICURATA NELLE FORME PREVISTE DAL SUCCESSIVO TITOLO VII.

CAPO 02

IL COMUNE

ART. 04

IL RUOLO

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL'ORDINAMENTO.

02. COORDINA L'ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHÉ PROVVEDA A SODDISFARLI.

03. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EQUITÀ' E DI SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.

04. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEI CITTADINI.

05. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI SOVRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTE.

06. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI E DA VOCAZIONI TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO ED IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, RENDONO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

07. IL COMUNE COLLABORA CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI PER L'ADOZIONE DI MISURE IDONEE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, IDRICO.

ART. 05

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUISCE AUTONOMA ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA, L'ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA', DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, SALVO QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE

PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', DAGLI ACCORDI E ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

04. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

ART. 06

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

02. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE STRUTTURE DEMOCRATICHE ED I RISULTATI SONO PERIODICAMENTE VERIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

03. APPOSITE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI ATTUANO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241, GARANTENDO AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 07

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

01. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI. CONFINA CON I COMUNI DI MENDICINO, DIPIGNANO E DOMANICO.

02. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE ED ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

03. LA SEDE DEL COMUNE POSTA NEL CENTRO STORICO E PUO' ESSERE MODIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLTANTO NELL'AMBITO DELLO STESSO.

04. IL COMUNE HA DIRITTO DI FREGIARSI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE ALLO STESSO ATTRIBUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI.

CAPO 03

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 08

I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E L'ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE FRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

CAPO 04

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 09

PROGRAMMA E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE, PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO I CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPO NECESSARI.

02. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA, CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

04. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI CIVILE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO.

05. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA ED ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E LE ALTRE ISTITUZIONI, FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

A) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;

B) PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA RICERCA E L'INNOVAZIONE PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA CRESCITA DI NUOVE PROFESSIONALITA';

C) FAVORISCE CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE IL RILANCIO DEL TURISMO, STIMOLANDO IL RINNOVAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI;

D) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO;

E) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO, LA COOPERAZIONE E LE FORME DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01

ART. 11

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

03. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITI DALLO STATUTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

ELEZIONE E FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ELETTO NELLE FORME DI LEGGE, RAPPRESENTA LA INTERA COMUNITA' ED L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. HA AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFERMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, LEGALITA' E TRASPARENZA.

04. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, E PERSEGUE IL RAPPORTO CON QUELLE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 13

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

01. IL CONSIGLIO CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI NELLE FORME DEL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE, O DECESSO LE FUNZIONI DI SINDACO SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. L'ANZIANITA'

DETERMINATA DALLA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DI QUELLI DI PREFERENZA ED, IN CASO DI PARITA', DALLA MAGGIORE ETA'.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 14

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

01. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI DA CONSEGNARSI A DOMICILIO.

02. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI E, PER ALTRE SESSIONI, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA RIUNIONE.

04. TUTTAVIA, NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO VENTIQUATTRORE PRIMA; MA, IN CASO, QUANTO VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARE IN AGGIUNTA AD ALTRI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

ART. 15

SESSIONI E SEDUTE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E IN SEDUTE STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO, DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE, E QUELLE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 02, LETT. A E B DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142.

03. SONO SEDUTE STRAORDINARIE QUELLE CONVOCATE DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO E QUELLE CONVOCATE NELL'ANNO:

A) - PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) - PER RICHIESTA DELLA GIUNTA COMUNALE;

C) - PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO

IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI PERVENUTA LA

RICHIESTA.

ART. 16

VALIDITA' DELLE SEDUTE - VOTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI;

SALVI I CASI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE UNA PRESENZA DIVERSA DI CONSIGLIERI.

02. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO APPROVATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI AD ECCEZIONE DELLE DIVERSE MAGGIORANZE STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 17

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 NONCHE' DALLE ALTRE LEGGI STATALI E REGIONALI.

02. DETERMINA, CON REGOLAMENTI, LE GARANZIE DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO ED I CRITERI E LE MODALITA' AI QUALI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AIUTI FINANZIARI A PERSONE, ASSOCIAZIONI, ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. IL CONSIGLIO INDIVIDUA NEL PALAZZO DI CITTA' APPOSITO SPAZIO FACILMENTE ACCESSIBILE DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'INTEGRALE E FACILE LETTURA DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. OGNI MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E DEGLI AGGLOMERATI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE DI TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE E NEL RISPETTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 03

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18

STATUS E ATTRIBUZIONI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' A CUI COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

ART. 19

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE HA IL DOVERE DI PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E DI OTTENERE COPIA DI ATTI, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTE, NONCHE' HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NEI TERMINI E NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. HA ANCHE DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SECONDO MODALITA' E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIERE TENUTO AL SEGRETO PER I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LE INFORMAZIONI DEI QUALI SIA STATO RICHIESTO DAL SINDACO IL CARATTERE "RISERVATO".

ART. 20

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO I CORPI A CUI APPARTENGONO, CON GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA; COME PURE QUANTO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITE O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI OD AFFINI SONO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERIZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE VIGILANZA O TUTELA.

ART. 21

DIMISSIONE E DECADENZA

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE DAL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO; SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E DIVENTANO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

02. LE DIMISSIONI DIVENTANO INEFFICACI SE DOPO LA PRESENTAZIONE IL CONSIGLIERE CHE LE HA RASSEGNALE RIPRENDE LA SUA FUNZIONE PUBBLICA; O SE LE RITIRA PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. I CONSIGLIERI CHE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA O A TRE SEDUTE STRAORDINARIE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL

CONSIGLIO E IL PREFETTO LA PUO' PROMUOVERE.

CAPO 04

GRUPPI CONSILIARI

ART. 22

01. I CONSIGLIERI ELETTI IN UNA LISTA FORMANO UN GRUPPO.
02. NEL CASO IN CUI, DI UNA LISTA, VIENE ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, AL MEDESIMO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE DI UN GRUPPO.
03. IN SENO AL CONSIGLIO PUO' ESSERE COSTITUITO IL GRUPPO MISTO, O GRUPPI MISTI, CON ALMENO DUE CONSIGLIERI COMUNALI.
04. CIASCUN GRUPPO COMUNICA PER ISCRITTO AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE IL NOME DEL CAPOGRUPPO DOPO LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO.
05. IL COMUNE PUO' METTERE A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI UN APPOSITO LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

CAPO 05

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 23

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE ALLE COMMISSIONI PREVISTE DALLE LEGGI, PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI LORO PROPRI LAVORI, SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI DELL'ENTE E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO MEDESIMO.
02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO.
03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
 - A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
 - C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE OVVERO

IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

CAPO 06

ART. 25

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, PROVVEDE ALL'ADOZIONE DEL SUO REGOLAMENTO.

CAPO 07

GIUNTA COMUNALE

ART. 26

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI, VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA RIUNIONE DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SECONDO LE DISPOSIZIONI E TERMINI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 8/6/1990 N 142.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DEL PREVISTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL

COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI.

ART. 27

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COLLEGATA E LE SUE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE DEI FUNZIONARI DIPENDENTI E DI ESPERTI.

02. LA GIUNTA DELIBERA VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA DI VOTI.

03. IL VOTO SI ESPRIME IN FORMA PALESE; MA, NEL CASO DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE PERSONE, IN FORMA SEGRETA.

ART. 28

01. GLI ASSESSORI DEBBOANO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO I CORPI CUI APPARTENGONO, CON GLI STABILIMENTI DAI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA; COME PUR

QUANTO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O D'INTERESSE, LITE O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI ED AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESASIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE O APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

ART. 29

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE NON RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO CON GLI ATTI FONDAMENTALI, E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA CHE ISPIRANO L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO CON PROPOSTE FORMALI ED ISTRUITE PER L'ADOZIONE DI ATTI DI SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO INIZIATIVE PROPOSITIVE, NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI ELEZIONE.

ART. 30

CESSAZIONE E DECADENZA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA DA PARTE DEL CONSIGLIO, PROPOSTA E VOTATA SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8/6/1990 N.

142.

02. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO E PUO' ESSERE PROPOSTA ANCHE DAL PREFETTO.

CAPO 08

IL SINDACO

ART. 31

ELEZIONE E GIURAMENTO

01. IL SINDACO ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO MODALITA', TEMPI, E VOTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE ED IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE. DISTINTIVO DEL SINDACO LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA. IL SINDACO PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. N. 03 DEL 10/1/57.

ART. 32

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

01. IL SINDACO GARANTE DEL RISPETTO DELLE LEGGI, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI ED ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE NEI MEDESIMI E NELLE LEGGI.
02. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, STABILENDONE LA DATA E L'ORDINE DEL GIORNO.
03. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE DI OPERE E INTERVENTI CHE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA DI PIU' SOGGETTI.
04. ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, ANCHE LEGALE DEL COMUNE, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA, DI AMMINISTRAZIONE, DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DI CONSULTAZIONE DELLE FORZE CULTURALI, SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE.
05. PUO' PROPORRE LA REVOCA MOTIVATA DEL SINGOLO ASSESSORE, DA DELIBERARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE.
06. IL SINDACO SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI ED ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.
07. NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE COORDINA:
 - A) GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;
 - B) GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
08. IL SINDACO HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME, DI LEGGI, DEI REGOLAMENTI, O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RICHIESTI DALL'INTERESSE GENERALE O DA PARTICOLARI CONDIZIONI.
09. IL SINDACO, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI SUA INADEMPIENZA.
10. IL SINDACO ADOTTA I PROVVEDIMENTI URGENTI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITI PER I DIPENDENTI STATALI DAL D.P.R. N. 03 DEL 10 GENNAIO 1957.

ART. 33

SINDACO - UFFICIALE DI GOVERNO

01. SOVRINTENDE ALLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 - COMMA 01. LET.
 - A) - B) - C) E D) DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142.
02. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
03. OVE NECESSARIO, PER L'ESECUZIONE DI DETTI PROVVEDIMENTI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. SE I PROVVEDIMENTI RIVOLTI A PERSONE DETERMINATE RIMANGONO INESEGUITI, POSSONO ESSERE ATTUATI D'UFFICIO, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI COMMESSI.
04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA TUTTE LE SUE FUNZIONI.

ART. 34

01. IL SINDACO HA AMPIA FACOLTA' DI DELEGA ANCHE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE, AMBITI E SETTORI AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI INCARICHI E FUNZIONI AI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 35

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE E DECESSO SOSTITUITO DAL VICE SINDACO CHE NE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE.

02. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, ASSUME LE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

CAPO 09

ORGANI ELETTIVI

ART. 36

RIMOZIONE E SOSPENSIONI

01. IL SINDACO, GLI ASSESSORI COMUNALI ED I CONSIGLIERI COMUNALI, POSSONO ESSERE RIMOSI DALLA CARICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 8/6/1990 N. 142.

02. IN ATTESA DEL DECRETO PRESIDENZIALE IL PREFETTO, SUSSISTENDO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. IL SINDACO, GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI SONO SOSPESI DALLE FUNZIONI CON PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO NEI CASI DI CUI AI COMMI 01 E 02 DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19.03.1990 , N. 55 , E DECADONO DALL'UFFICIO NELLE IPOTESI DI CUI AL III COMMA DEL MEDESIMO ARTICOLO.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

ART. 37

01. GLI UFFICI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' ED HANNO COME OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NELL'INTERESSE DEI CITTADINI.

02. GLI UFFICI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DI DETTI PRINCIPI, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, ORDINATA SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, ARTICOLATA IN SERVIZI E UNITA' OPERATIVE, LEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE LE FINALITA' PROGRAMMATE DAGLI ORGANI DELL'ENTE.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 38

STATO GIURIDICO E FUNZIONI GENERALI

01. IL SEGRETARIO, ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, COORDINAMENTO, DIREZIONE E VIGILANZA AVVALENDOSI DELLA STRUTTURA DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE.
02. ESERCITA LE COMPETENZE E LE FUNZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 8/6/1990, N. 142 SECONDO I CRITERI IVI INDICATI, NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 39

COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. PARTECIPA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA E CONSULTAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE E CURA LA VERBALIZZAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI.
02. ESPRIME IL SUO PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, ISTRUITE E MUNITE DEI PRESCRITTI PARERI DEI RESPONSABILI DEI COMPETENTI UFFICI, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA.
03. E RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, ANCHE SOTTO IL PROFILO ISTRUTTORIO E DI COORDINAMENTO.
04. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI E DAL SINDACO, DISPONENDONE L'ESECUZIONE DA PARTE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMPETENTI ED ESERCITANDONE, SE NECESSARIO, TUTTI I POTERI ANCHE SOSTITUTIVI.

ART. 40

FUNZIONI SPECIFICHE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO, IL SEGRETARIO ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO, DA LEGGI STATALI E REGIONALI E LE SEGUENTI ALTRE FUNZIONI:
 - A) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI APPALTO, DI GARA, DI CONCORSI ED HA LA RESPONSABILITA' DELLA RISPETTIVA ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA;
 - B) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE ED AUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE E GLI ALTRI ATTI NEI QUALI L'ENTE PARTE, HA INTERESSE O DESTINATARIO, STIPULATI DA ALTRI SOGGETTI, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
 - C) GARANTISCE LA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE, PUBBLICISTICA E DI VISURA DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI E QUELLA INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI, NELL'INTERESSE DEI CITTADINI, SECONDO LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO;
 - D) ASSICURA, A MEZZO DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PREVISTE DALLA LEGGE 7/8/1990, N. 241 DALLO

STATUTO E DAL REGOLAMENTO;

E) ADOTTA, SECONDO IL REGOLAMENTO GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CORRELATI ALLE SUE FUNZIONI E COMPETENZE E QUELLI PER GARANTIRE IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI, DISPONENDONE IL RILASCIO DELLE COPIE.

F) LA FUNZIONE DI PRESIDENZA DI GARA INCOMPATIBILE CON LA ROGAZIONE DEL CONSEGUENTE ATTO.

CAPO 03

VICE SEGRETARIO

ART. 41

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE IL POSTO DI VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELLE ESIGENZE DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA I REQUISITI E LE MODALITA' PER L'ACCESSO AL POSTO.

CAPO 04

ART. 42

DISCIPLINA GENERALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILITA' E L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE IN CONFORMITA' DELLE LEGGI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) GARANZIA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' E DEI DIRITTI SINDACALI.

ART. 43

ILLECITI AMMINISTRATIVI E COMMISSIONE DISCIPLINA

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LE SANZIONI.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE COMUNALE DESIGNATO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, CHE PREVEDERA' LA SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIPENDENTE NEI CASI DI

ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 44

FINANZA LOCALE

01. NELL' AMBITO E NEI LIMITI DELLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE SECONDO I PRECETTI COSTITUZIONALI E LA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA GENERALE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) ALTRE ENTRATE;

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL' EROGAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

06. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDANO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO DETERMININO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

ART. 45

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI UNIFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO I TERMINI DI LEGGE.

03. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL' ANNUALITA', DELL' UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN

PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA ESSERE FACILMENTE LETTI E COMPRESI E DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 46

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI SONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02

IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 47

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE DEVE ESSERE SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE, DURA IN CARICA TRE ANNI, NON REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE INDICATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. LA RIELEZIONE CONSENTITA PER UNA VOLTA SOLTANTO.

ART. 48

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO. HA, ALTRESI', ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA (ARTICOLO

1710) E RETTITUDINE, RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

04. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E REVOCA, DA APPLICARE NEI RIGUARDI DEL REVISORE, SI APPLICANO IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2399 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

ART. 49

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SONO DETTATE NORME SPECIFICHE:

- A) PER RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI;
- B) PER LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEI RAPPORTI TRA REVISORE E ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO - SINDACO ED ASSESSORI - ORGANI ELETTIVI DI CONTROLLO, INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE - CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI, CAPIGRUPPO ED ORGANI BUROCRATICI DEPUTATI ALLA GESTIONE ESECUTIVA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- C) PER LA PUNTUALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DEL REVISORE DEI CONTI, NEI LIMITI PREDETERMINATI DAL PRECEDENTE ARTICOLO 48.

02. IL NORMALE STRUMENTO DI INDAGINE UTILIZZABILE DAL REVISORE DEI CONTI DATO E CONSISTE NELL'INDAGINE A CAMPIONE.

03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE:

- A) LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RISPETTO ALLA SPESA, ARTICOLATO PER SERVIZI, PROGRAMMI ED INTERVENTI;
- B) LA DETERMINAZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE AUTONOMAMENTE O SU INDICAZIONE DEL REVISORE PUO' INDIVIDUARE CENTRI DI COSTI PER I QUALI ATTIVARE SPECIFICHE FORME DI RILEVAZIONE.

ART. 50

METODOLOGIA DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, DEVE ESSERE REALIZZATO MEDIANTE:

- A) LA PIANIFICAZIONE, COME PROCESSO POLITICO-AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE CONSISTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO DELL'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE I QUALI SI TRADUCONO IN METE CONCRETAMENTE CONSEGUIBILI, I BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. TALE PROCESSO PRESUPPONE ED IMPLICA LA DETERMINAZIONE DEI GRANDI FINI DI CARATTERE GENERALE E DI LUNGO PERIODO E, SUCCESSIVAMENTE, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON DETTI FINI;
- B) LA PROGRAMMAZIONE, QUALE PROCESSO VOLTO AD UN UTILIZZO COORDINATO E RAZIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER CONSEGUIRE I FINI COME SOPRA DETERMINATI. ESSO SI CONCRETIZZA NELLA RICERCA DI DIVERSE OPZIONI E PROGRAMMI E NELLA SCELTA - DI COMPETENZA DEL

CONSIGLIO COMUNALE DI QUELLO PIU' ADEGUATO, TENUTO CONTO DEI MEZZI ECONOMICI A DISPOSIZIONE. LA PROGRAMMAZIONE SI ATTUA IN UN ARCO DI TEMPO PREDETERMINATO MA INFERIORE, NELLA SUA DURATA, RISPETTO A QUELLO PROPRIO DELLA PIANIFICAZIONE CORRELATO QUEST'ULTIMO, AL BILANCIO PLURIENNALE DELL'ENTE. IL PROGRAMMA ARTICOLATO IN PROGETTI CONSISTENTI IN UNA SERIE DI OPERAZIONI VOLTE A CONSEGUIRE UNO SPECIFICO OBIETTIVO;

C) LA REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE QUALE ARTICOLAZIONE DEI PERIODI ANNUALI DEI PIANI PLURIENNALI, CIO' NELLA DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI DI BREVE PERIODO IN COERENZA CON QUELLI DI MEDIO E LUNGO PERIODO (PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE) . TALE FASE, ESSENDO RIVOLTA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI DI CUI IN A) E B) E, QUINDI, NELLA PREVALENZA DELL'ASPETTO OPERATIVO SU QUELLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEMANDATA ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO TECNICO-ATTUATIVO, AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TALI PROCESSI HANNO PER FINE ULTIMO QUELLO DI CONSENTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI MEDIANTE UNA CORRETTA COLLOCAZIONE DELLE RISORSE, RENDENDO POSSIBILE UN CONCRETO CONTROLLO GIURIDICO E CONTABILE SUI MODI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E SULLE FORME DI SUI MODI DI EROGAZIONE DELLE SPESE;

D) LA VERIFICA E L'ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRAMITE L'ESAME A CONSUNTIVO DEI RISULTATI OTTENUTI, UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLE INDAGINI SUI COSTI RISULTATI E SUI COSTI-BENEFICI.

02. DOPO L'INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI RESPONSABILITA' INDUTTRICI DEGLI SCARTI PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI RIMEDI A LIVELLO ORGANIZZATIVO, PROGRAMMATARIO E DI RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, PER AUMENTARE LA QUANTITA' DEGLI STESSI O PER ATTUARE UN PROCESSO AMMINISTRATIVO PORTATORE DI MAGGIOR ECONOMICITA' GESTIONALE.

CAPO 03

PROPRIETA' COMUNALE

ART. 51

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 52

BENI DEMANIALI

01. SONO BENI DEMANIALI QUELLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 DEL CODICE CIVILE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE, IN PARTICOLARE IL MERCATO E IL CIMITERO.
04. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
05. ALLA CLASSIFICAZIONE COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 53

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO, RIVESTONO UN CARATTERE PUBBLICO, ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SI NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 54

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO APPOSITO INVENTARIO. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
02. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04

ART. 55

SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.
02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

ITALIANO, AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE;

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE E IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBONO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZI O AD UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO, AVUTO A RIGUARDO ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO ED ALL'INTERESSE CHE ESSO E' DESTINATO A SODDISFARE, NON SIA IN ALTRO MODO POSSIBILE LA SCELTA DEL CONTRAENTE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO-CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' AVVALERSI DI FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 02

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 57

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DEI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI DIFFUSI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI; L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE ESSERE COMUNQUE CONSENTITA, ANCHE

IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PERSONA DEL RESPONSABILE. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARE ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, AMMESSO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PURCHE' LA PUBBLICITA' E L'INFORMAZIONE SIANO COMUNQUE GARANTITE, MEDIANTE L'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO OVVERO CON ALTRI MEZZI IDONEI.

05. GLI AVENTI DIRITTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO INDICATO NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA,

ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO, DEVE PRONUNCIARSI SULLE PREDETTE RICHIESTE E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

06. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO.

07. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

08. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

09. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 58

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI IN MERITO A SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, A SECONDA DELL'OGGETTO DI ESSA.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 59

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE DA STABILIRE NEL REGOLAMENTO.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DI CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DA COMUNICARE AL SOGGETTO PROPONENTE.

ART. 60

01. I CITTADINI IN NUMERO MINIMO DI 1/20 DEGLI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA, COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 15 GIORNI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

CAPO 03

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 61

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 64, L'ACCESSO AI DATI DI POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE RESI NOTI.

ART. 62

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE, NAZIONALE O ALL'ESTERO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 63

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 64

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ENTE.

ART. 65

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI, OVE LO RITENGANO NECESSARIO, I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 04

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 66

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- A) IL 10% DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE;

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL COMUNE PREVIA INTESA CON I COMUNI CONTERMINI, PUO' PREVEDERE LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM A CARATTERE INTERCOMUNALE. ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PARTECIPANO ANCHE I CITTADINI NON RESIDENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA.

ART. 67

AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

01. L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SOTTOPOSTA E DICHIARATA DA UN COMITATO NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI IN CARICA E COMPOSTA DA UN MAGISTRATO, UN AVVOCATO O UN DOCENTE UNIVERSITARIO DI DIRITTO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LE PRONUNCE REFERENDARIE SONO VALIDE SE HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E SE HANNO RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

ART. 68

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

ART. 69

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI GARANTITA IN CONFORMITA' AI VIGENTI PRINCIPI DI LEGGE LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO, CHE DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE LA NECESSITA' DI UNA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI APPLICABILE L'ISTITUTO DI ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 70

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE PUO', AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESAURIENTE E TEMPESTIVA, E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990, N 241.

CAPO 05

ART. 71

ISTITUZIONI - ELEZIONI E COMPITI

01. CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ISTITUITE:

A) LA CONSULTA FEMMINILE;

B) LA CONSULTA GIOVANILE;

C) LA CONSULTA DEGLI ANZIANI;

D) LA CONSULTA DI QUARTIERE, CONTRADE E FRAZIONI.

02. LE CONSULTE SONO COMPOSTE DA NON PIU' DI 15 MEMBRI CIASCUNA ED ELEGGONO NEL LORO SENO UN PRESIDENTE CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO.

03. UNA COMMISSIONE CONSILIARE APPOSITAMENTE COSTITUITA SULLA BASE DI SEGNALAZIONI E INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO, DEI PARTITI POLITICI, DELLE OO.SS. PROVINCIALI, AVANZA UNA PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DECIDE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. LE CONSULTE, PER QUANTO RIGUARDA I SETTORI DI RISPETTIVA COMPETENZA COLLABORANO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA QUALE POSSONO PROPORRE INIZIATIVE E DELIBERAZIONI IDONEE AD AFFRONTARE I PROBLEMI DELLE DONNE, DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA L'OBBLIGO DI ASCOLTARE LE CONSULTE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, E IN OGNI CASO IN CUI INTENDA ADOTTARE DECISIONI CHE INCIDONO SULLA CONDIZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE CONSULTE. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO, ALTRESI', DI DISCUTERE LE PROPOSTE AVANZATE DALLE CONSULTE ED ESPRIMERE ENTRO 60 GIORNI LA PROPRIA VALUTAZIONE E PORTARLA A CONOSCENZA DEI PROPONENTI.

05. LE CONSULTE SONO ELETTE ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E, A REGIME, ENTRO 60 GIORNI DALLA FORMAZIONE DELLA GIUNTA.

06. PER LE RIUNIONI DELLE CONSULTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE METTE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE STRUTTURE EDILIZIE.

TITOLO 06

SERVIZI COMUNALI

CAPO 01

FORME DI GESTIONE

ART. 72

MODALITA' ED ATTUAZIONE

01. LA LEGGE STABILISCE I SERVIZI LA CUI GESTIONE RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI BENI, ALLO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ED ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, INDIVIDUA ED ISTITUISCE NUOVI SERVIZI PUBBLICI PER SODDISFARE ESIGENZE DI VARIA NATURA DELLA COLLETTIVITA'.

04. SONO COMPRESI NEI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, QUELLI DI TRASPORTO PER IL COLLEGAMENTO DEI QUARTIERI E DELLE ZONE PERIFERICHE AL CAPOLUOGO, E DI QUEST' ULTIMO ALLE FRAZIONI ED AGLI ALTRI AGGLOMERATI URBANI.

ART. 73

SERVIZI ASSOCIATI CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE RICORRENDO PRESUPPOSTI DI RECIPROCA CONVENIENZA, ECONOMICITA', FUNZIONALITA' E DI COMPLETO SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DELLE RISPETTIVE COMUNITA', PUO' PROMUOVERE E ATTUARE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E DI CONSORZI E LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI DI CUI AGLI ARTT. 23 , 24 , 25 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 74

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE, NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UN' ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA TALI SERVIZI E SPECIFICA OGNI MODALITA' PER IL FUNZIONAMENTO.

ART. 75

CONCESSIONE A TERZI

01. IL COMUNE, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE IN APPALTO, SECONDO COMPETENZA, PROCEDURE, MODALITA', DETERMINAZIONI E TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO, LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

A:

A) PRIVATI, COOPERATIVE CHE, OLTRE AI REQUISITI DI LEGGE, OFFRANO AFFIDABILITA', ADEGUATA ED EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE, QUALITA' E PROFESSIONALITA';

B) AZIENDE SPECIALI O SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

LOCALE;

C) SE ALLA COSTITUZIONE DELLA SPA PARTECIPANO GLI ENTI LOCALI, IL POTERE NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DI LORO

COMPETENZA ESERCITATO SECONDO GLI ACCORDI INTERCORSI TRA ENTI PARTECIPANTI E RECEPITI NELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI CONSILIARI.

PER LE NOMINE, IN OGNI CASO, DEBONO ESSERE SEGUITI I CRITERI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE;

D) IL COMUNE PUO' GESTIRE L'INSIEME DEI SERVIZI O UNA UNA PARTE DI ESSI IN COLLABORAZIONE CON COMUNI LIMITROFI ATTRAVERSO LA

COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO O CON CONVENZIONE. LA DEFINIZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO E

L'ATTIVITA' DEI RELATIVI ORGANISMI DEMANDATA AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI IN RAGIONE DELLA MATERIA E DELL'OGGETTO;

E) PER QUANTO RIGUARDA L'AZIENDA SPECIALE, CONFERMATA LA POSSIBILITA' DI GESTIRE IL SERVIZIO OGGETTO DELLA SUA ATTIVITA' OLTRE I

CONFINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ATTRAVERSO CONVENZIONE CON I COMUNI LIMITROFI.

ART. 76

SISTEMI DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA, OPERA LE SCELTE RELATIVE ALLE FORME DI GESTIONE DEI

SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E DA PROMUOVERE LO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE DETTI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE N. 142/90 :

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI;

D) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

CAPO 02

AZIENDE SPECIALI

ART. 77

01. SONO ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI COMPRESO

TRA UN MINIMO DI QUATTRO ED UN MASSIMO DI OTTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA.

03. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO TRA SOGGETTI CHE HANNO

R REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI PER

FUNZIONI DISPIEGATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O, PRIVATE PER UFFICI RICOPERTI.

04. IL PRESIDENTE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE.

05. LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE HANNO LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI CONSEGUE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE AL RINNOVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ED ALLA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI PER QUALSIASI CAUSA CESSINO DALLA CARICA ENTRO 60 GIORNI.

07. IL DIRETTORE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA SOGGETTI CHE ABBIANO OLTRE AI REQUISITI DI CUI AL COMMA TRE UNA COMPROVATA ESPERIENZA MANAGERIALE. IL RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, HA DURATA QUINQUENNALE ED RINNOVABILE.

08. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DALL'AZIENDA RISULTI ADEGUATO.

ART. 78

INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO SU AZIENDE

01. FATTE SALVE LE NORME DI LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) STABILISCE GLI INDIRIZZI GENERALI DELLE ATTIVITA' DELLE AZIENDE SPECIALI E DI OGNI SERVIZIO PUBBLICO ASSUNTO, IN QUALSIASI FORMA GESTITO;

B) COORDINA I SERVIZI PUBBLICI TRA LORO E CON L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI;

C) STABILISCE GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA TARIFFARIA E DETERMINA LE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA SCELTE SOCIALI;

D) APPROVA I BILANCI DI PREVISIONE, I CONTI CONSUNTIVI, I PROGRAMMI ED I PIANI DI ATTIVITA';

E) PROMUOVE LE AZIONI DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI;

F) RICEVE PER ESTRATTO COPIA DI OGNI DELIBERAZIONE NON SOTTOPOSTA ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. LA VIGILANZA SULLA LEGITTIMITA', SULLA REGOLARITA', SULLA CORRISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DEMANDATA ALLA GIUNTA COMUNALE, CHE VI PROVVEDE ANCHE A MEZZO DEGLI ORGANI DI REVISIONE E ATTRAVERSO CONTROLLI DI GESTIONE, SECONDO MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

03. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESERCITATI IN FORME DECENTRATE; ORDINA, IN CASO DI IRREGOLARITA', ISPEZIONI; RELAZIONA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ASSUNTI.

CAPO 03

ORGANISMI ESTERNI

ART. 79

RAPPORTI FRA COMUNE E ORGANISMI ESTERNI

01. I RAPPRESENTANTI NOMINATI DAL COMUNE PRESSO ENTI, CONSORZI E

SOCIETA', SONO OBBLIGATI A PRESENTARE SEMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA.

02. IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE, IL CONTO CONSUNTIVO, I PROGRAMMI GENERALI DELLA SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE, DELLE AZIENDE SPECIALI, NONCHE' DI ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA SONO SOTTOPOSTI

ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, ONDE VERIFICARNE AGLI INDIRIZZI PREFISSATI DAL COMUNE.

03. LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SU PROPOSTA DEL SINDACO REVOCARE IL PRESIDENTE O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE, DI STATUTO, REGOLAMENTO O COMPROVATA INEFFICIENZA.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 80

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL'ARTICOLO

04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142.

02. TUTTE LE PROPOSTE MODIFICATIVE O ABROGATIVE SONO SOTTOPOSTE AL PARERE OBBLIGATORIO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DA RICHIEDERSI TRENTA GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO IL MEDESIMO TERMINE SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA, DANDONE AVVISO DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA BOZZA DEL NUOVO STATUTO.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE O ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA OVE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICAZIONE.

ART. 81

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO IL CONTROLLO DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E L'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE, ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

03. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, CORREDATO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER

ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

04. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVERE TUTTE LE INIZIATIVE VOLTE
A FARE CONOSCERE LO STATUTO AI CITTADINI.